

G.E.A. – GRUPPO ESCURSIONISTI D'ASPROMONTE

Verbale Assemblea dei Soci del 15 dicembre 2024



È regolarmente convocata alle ore 12 in prima convocazione ed alle ore 13 in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci, con il seguente ordine del giorno:

- 1) APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO
- 2) SEDE DELL'ASSOCIAZIONE
- 3) SENTIERO DEL BRIGANTE
- 4) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Alessandro Alati, alle ore 13:00, verificata la valida costituzione dell'assemblea, apre la seduta ed affronta i vari punti all'ordine del giorno.

- 1) Statuto del G.E.A.: il Presidente aggiorna i Soci in merito alle variazioni apportate allo Statuto (v. documento allegato presentato ai Soci) necessarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS. Le modifiche allo Statuto sono approvate dall'Assemblea all'unanimità.
- 2) Sede dell'Associazione: è stata presentata domanda al Comune di Reggio Calabria per concorrere al Bando per l'assegnazione di immobili confiscati. Si attende l'esito della procedura in corso.
- 3) Sentiero del Brigante: è in fase di definizione un protocollo d'intesa con il Parco delle Serre che procederà alla pulizia ed alla manutenzione della segnaletica (verticale ed orizzontale) del tratto di Sentiero del Brigante ricadente nel territorio di competenza.

Conclusi i punti all'ordine del giorno, in assenza di altri argomenti da trattare, alle ore 13:20 il Presidente scioglie l'Assemblea.

Santo Stefano in Aspromonte (RC), 15 dicembre 2024

Il segretario verbalizzante

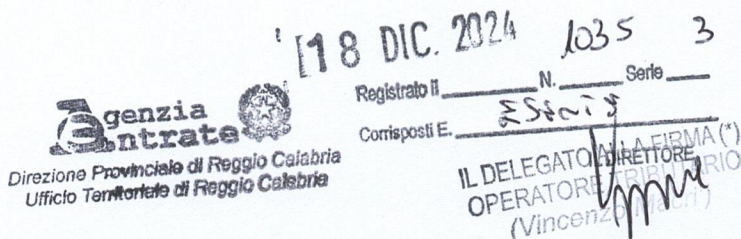
Concetta Nadia Aricò

Concetta Nadia Aricò

Il Presidente

Alessandro Alati

Alessandro Alati





REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Interno

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Approvazione del Piano di

1) APPROVAZIONE DEL PIANO DI

2) APPROVAZIONE DEL PIANO DI

3) APPROVAZIONE DEL PIANO DI

4) APPROVAZIONE DEL PIANO DI

5) APPROVAZIONE DEL PIANO DI

6) APPROVAZIONE DEL PIANO DI

7) APPROVAZIONE DEL PIANO DI

8) APPROVAZIONE DEL PIANO DI

9) APPROVAZIONE DEL PIANO DI

10) APPROVAZIONE DEL PIANO DI

11) APPROVAZIONE DEL PIANO DI



11 DIC 1971

Ministero dell'Interno

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Approvazione del Piano di

STATUTO

del

"G.E.A. - Gruppo Escursionisti d'Aspromonte APS"

con sede in Reggio di Calabria

* * * * *

PREAMBOLO

In continuità ideale e materiale con i soci fondatori del "G.E.A. - Gruppo Escursionisti d'Aspromonte", che hanno costituito il "Gruppo" con atto pubblico del 28 dicembre 1985, in località Nardello di Reggio di Calabria, a metri 1.800 circa sul livello del mare, nella continuità delle finalità e delle azioni, dei valori ispiratori, dello spirito di servizio e dell'impegno volto al miglioramento della realtà sociale e ambientale dell'Aspromonte, mediante lo studio del territorio e della cultura della montagna, intendendo proseguire l'opera intrapresa in particolare dal suo Presidente Sandro Casile, che ha conseguito rilevanti risultati di valenza locale e nazionale nel mondo dell'escursionismo, mediante l'adeguamento della struttura associativa alla normativa vigente, si adotta lo statuto, composto di quarantacinque articoli, qui di seguito riportato.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1. - Denominazione e normativa applicabile

1. L'associazione si denomina "G.E.A. - Gruppo Escursionisti d'Aspromonte" o, in forma abbreviata, semplicemente "G.E.A.".
2. L'associazione, che acquisisce la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore" - in sigla "CTS"), dal codice civile e da ogni altra norma vigente in materia.
3. L'associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, assumendo la denominazione di "G.E.A. - Gruppo Escursionisti d'Aspromonte - Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "G.E.A. - APS" senza necessità di ulteriori formalità.
4. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2. - Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Reggio di Calabria. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modifiche dello Statuto e sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici operativi e di rappresentanza.

Articolo 3. - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

FINALITA' - ATTIVITA'

Articolo 4. - Principi ispiratori

1. L'associazione, che non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale in favore dei propri associati e di terzi, si ispira ai principi di eguaglianza e partecipazione, considerando lo spirito di servizio il criterio al quale fare

sempre riferimento in ogni sua attività.

2. La struttura dell'Associazione è democratica, apartitica, aconfessionale. Essa non opera alcuna discriminazione di razza, di religione e di opinione. E' composta da sole persone fisiche.

3. L'Associazione svolge attività di volontariato prevalentemente attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite degli associati.

4. L'Associazione si può avvalere dell'opera di volontari e lavoratori, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Il compenso dei lavoratori è determinato ai sensi della vigente normativa.

5. L'Associazione è regolata dal presente Statuto e agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dai principi generali dell'ordinamento.

Articolo 5. - Scopo ed oggetto sociale

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k).

Articolo 6. - Finalità

1. Il "Gruppo", attraverso il contatto diretto con la montagna, in collegamento con Enti Pubblici e privati e con associazioni che perseguono scopi analoghi, affini o connessi al proprio, con spirito di volontariato e senza finalità di lucro, si propone lo studio e la valorizzazione dell'ambiente, della storia e delle tradizioni dell'Aspromonte, mediante lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 6 e 7 del presente Statuto.

2. L'Associazione si propone la salvaguardia dell'equilibrio ecologico, la protezione della flora e della fauna e la lotta all'urbanizzazione indiscriminata dell'Aspromonte.

3. L'Associazione persegue la diffusione di una cultura dell'escursionismo e della montagna in genere, adoperandosi per la promozione dei suoi valori fondanti.

4. L'Associazione persegue le sue finalità anche collaborando con Enti pubblici e privati e con Associazioni aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio, dotandosi dei regolamenti necessari, pure in base ad apposite convenzioni.

Articolo 7. - Attività principali

1. L'Associazione, per perseguire le proprie finalità, ha per oggetto:
 - l'individuazione di percorsi per escursioni;

- la realizzazione e la gestione di riserve naturali;
- la pubblicazione di stampati che servano a sviluppare l'interesse per l'Aspromonte e per la montagna in genere;
- una incisiva opera educativa rivolta a quanti, anche saltuariamente, "abitano la montagna";
- l'organizzazione di escursioni e cammini;
- l'organizzazione di iniziative culturali;
- l'organizzazione di altre manifestazioni a scopo promozionale e turistico.

2. E' escluso l'esercizio diretto di qualsiasi attività di impresa, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria, strumentale e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo ideale.

Articolo 8. - Attività ausiliarie e strumentali

1. L'Associazione può svolgere "attività diverse", purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale.

2. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, primo comma, del Codice del Terzo Settore, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

3. L'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi associativi, collaborando anche con altre associazioni o enti, nazionali o esteri, territoriali e non, che svolgano attività analoghe o accessorie alle sua attività.

4. L'Associazione può realizzare attività di "raccolta fondi", nei modi e con i limiti previsti dall'articolo 34 del presente statuto.

5. Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere.

Articolo 9. - Volontari e lavoratori dipendenti

1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, dell'opera di volontari e lavoratori dipendenti.

2. I soggetti che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e regolarmente documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III

A S S O C I A T I

Articolo 10. - Definizione e categorie di Associato

1. Sono Associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, nella misura deliberata annualmente dall'Assemblea, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte e per ogni altra causa di cessazione prevista dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.

3. La quota associativa non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 11. - Ammissione

1. Colui che intende conseguire la qualità di associato deve presentare domanda

scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, che procede all'esame, all'approvazione o all'eventuale rigetto della domanda stessa.

2. L'aspirante associato, nella domanda di ammissione, deve dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone e si deve impegnare, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione stessa, nonché la normativa vigente in materia.

3. Il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda nel caso in cui essa sia presentata da un soggetto che abbia riportato condanne penali, che sia interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In caso di rigetto della domanda, il soggetto può presentare ricorso entro 60 (sessanta) giorni e, in merito, decide l'Assemblea dei soci, appositamente convocata. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della stessa.

6. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 12. - Diritti e doveri degli Associati

1. Ogni associato, iscritto nel relativo Libro da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto associativo e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione e ha diritto di proporsi a ricoprire cariche associative.

2. Ogni associato ha diritto di esaminare, o far esaminare da persona di sua fiducia, i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che gli comunicherà tempi e modi per l'ispezione di detti libri.

Articolo 13. - Recesso dell'Associato

1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente dalla sua qualità di associato.

2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.

3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

4. Detta dichiarazione ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

5. Il recesso non estingue gli obblighi maturati in capo all'associato fino al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 14. - Esclusione dell'Associato

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità

di associato o per gravi motivi.

2. Qualora l'associato, per il quale è proposta l'esclusione, sia un componente del Consiglio Direttivo, lo stesso non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

3. La deliberazione di esclusione, recante le motivazioni in base alle quali la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'attività dell'associazione, con effetto dal momento in cui essa è comunicata.

5. La deliberazione di esclusione può essere impugnata entro 60 (sessanta) giorni e, in merito, decide l'Assemblea dei soci, appositamente convocata.

6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata e degli eventuali arretrati non versati.

TITOLO IV O R G A N I

Articolo 15. - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Sezione I - Assemblea degli associati

Articolo 16. - Principi generali

1. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati.

2. Ogni associato in regola con i versamenti della quota associativa ha diritto di intervenire all'Assemblea.

Articolo 17. - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea, che si riunisce almeno una volta l'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio, delibera sui seguenti argomenti:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) elegge e revoca il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- c) elegge, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo, il Revisore Unico e ne dispone la revoca;
- d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto;
- f) approva ogni regolamento, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- g) decide sui ricorsi di diniego di adesione o di esclusione dall'Associazione;
- h) delibera in ordine agli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Articolo 18. - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo (ove presente).

2. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, anche a mano, posta elettronica certificata (pec) o altri mezzi informatici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione

del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che eventualmente di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 19. - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età o, su designazione dell'Assemblea stessa, da un membro del Consiglio Direttivo o da qualsiasi altro Associato.

2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive, unitamente al Segretario incaricato della redazione del verbale stesso, dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 20. - Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che vi intervengano.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

3. Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo. Il delegato non può ricevere più di una delega.

4. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega; in caso di parità, la proposta si deve considerare respinta.

6. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

7. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 21. - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, secondo quanto deciso dall'Assemblea all'atto della nomina, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri; il Consiglio, nel suo seno, procede alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

2. La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 22. - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e disporre la revoca;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) approvare la bozza del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli sssociati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h) assumere decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea, alla sua prima seduta successiva alla decisione;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 23. - Durata della carica

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per due esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, viene nominato il primo dei non eletti, laddove presente. In assenza di lista dei non eletti, vengono indette nuove elezioni per reintegrare il Consigliere decaduto. Il Consigliere così nominato o eletto in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 24. - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica o altro mezzo telematico, contenente l'indicazione del luogo, del

giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

Articolo 25. - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. E' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Non sono ammessi nè il voto per delega nè il voto per corrispondenza.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 26. - Presidente e Vice Presidente

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo, eletto direttamente dall'Assemblea, spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, nonchè della normativa vigente; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre, d'accordo con il Tesoriere, la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

2. In caso impedimento, anche temporaneo, del Presidente a esercitare le sue funzioni, il Vice Presidente lo sostituisce in ogni sua attività.

Articolo 27. - Segretario

Il Segretario:

a) coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione;

b) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione; la funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla normativa vigente oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza;

c) cura la tenuta del Libro degli Associati, del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 28. - Tesoriere

Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio.

Sezione IV - Organo di Controllo

Articolo 29. - Composizione dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 30. - Durata in carica dell'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo dura in carica due esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

TITOLO V

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 31. - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote degli associati;
- da contributi pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari, anche immobiliari;
- da rendite patrimoniali;
- da acquisti compiuti dall'Associazione;
- da attività di raccolta fondi, così come previsto dall'articolo 8 del presente statuto, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
- dalle entrate comunque consentite dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 32. - Entrate

L'Associazione finanzia la sua attività mediante:

- a) la riscossione della quota annuale versata dagli associati nelle casse dell'Associazione nella misura deliberata annualmente dall'Assemblea;
- b) ogni altro apporto degli associati di natura diversa dalla quota annuale;
- c) le elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, di soggetti diversi dagli associati;
- d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i proventi derivanti dal risarcimento di danni;
- h) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione.

Articolo 33. - Quota Annuale

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento di una somma annuale il cui importo è deliberato annualmente dall'assemblea ("Quota Annuale").

Articolo 34. - Raccolta fondi e finanziamenti

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'Attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, secondo comma, del Codice del Terzo Settore.

3. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi associati.

Articolo 35. - Irripetibilità di apporti e versamenti

1. Qualsiasi apporto o versamento che sia effettuato dall'associato

all'Associazione non è in alcun caso ripetibile dall'associato stesso o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

2. Qualsiasi apporto o versamento che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione previsti dal presente Statuto.

Articolo 36. - Utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 37. - Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa o comunque reso opportuno secondo i criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Articolo 38. - Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI

BILANCI - LIBRI - SCRITTURE

Articolo 39. - Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale; gli esercizi iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 40. - Scritture contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa vigente.

Articolo 41. - Bilancio di esercizio

1. Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla relazione di missione, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il trenta aprile di ogni anno, per la definitiva approvazione.

2. Nella relazione di missione, il Consiglio Direttivo documenta, fra l'altro, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Articolo 42. - Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta degli altri Libri prescritti dalla normativa vigente, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

2. Tutti i Libri dell'Associazione sono tenuti a cura del Segretario e possono

essere esaminati da ogni associato, che può estrarne copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che gli comunicherà tempi e modi per l'ispezione di detti Libri.

TITOLO VII

ESTINZIONE E SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43. - Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, da qualunque causa derivante, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), di cui all'art. 45, primo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore aventi analoghe finalità, secondo quanto deciso dall'Assemblea degli associati.

Articolo 44. - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia.



